

234.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	15
Missioni valevoli nella seduta del 4 dicembre 2002	3	(Sezione 1 – Iniziative normative per la messa in sicurezza delle strutture ospedaliere nella provincia di Foggia)	15
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Opuscolo predisposto dai ministri della salute e dell'istruzione per la prevenzione dell'Aids)	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 3 – Iniziative a favore dei medici specializzandi)	16
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Misure volte a tutelare le forze dell'ordine)	17
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 5 – Facilitazioni per gli adempimenti fiscali delle famiglie e delle imprese localizzate nei comuni del nord Italia colpiti dai recenti eventi alluvionali)	18
Disegno di legge di conversione n. 3381	6	(Sezione 6 – Misure per rilanciare le attività produttive del Mezzogiorno)	18
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6	(Sezione 7 – Revoca del bonus fiscale disposto in favore dei soggetti cosiddetti « incapienti »)	19
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	10		
(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	11		
(Sezione 4 – Ordine del giorno)	13		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 8 – Possibili effetti inflazionistici connessi ad iniziative dell’Enel)	19	(Sezione 5 – Riforma della gestione dei servizi pubblici locali con particolare riferimento alle risorse idriche)	22
Interrogazioni	20	(Sezione 6 – Promozione di un progetto di tutela nazionale del territorio carsico)	24
(Sezione 1 – Recupero delle salme dei marinai del sottomarino Medusa)	20	(Sezione 7 – Lavori di ripristino dell’arenile sul lungomare Poetto di Cagliari)	25
(Sezione 2 – Iniziative del Governo per la difesa da eventuali attacchi terroristici di natura batteriologica)	20	Disegno di legge n. 2480 ed abbinata proposte di legge nn. 561-580-737-909-1433-1487-1493-1908-1972	27
(Sezione 3 – Impiego del personale dell’Arma dei carabinieri per la notifica degli atti giudiziari)	21	(Sezione 1 – Parere della I Commissione)	27
(Sezione 4 – Presenza nella stazione di Foggia di vagoni ferroviari contenenti rifiuti ospedalieri)	21	(Sezione 2 – Parere della V Commissione)	27
		(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamenti)	27
		(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti)	29
		(Sezione 5 – Articolo 3 ed emendamenti)	30

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 4 dicembre 2002.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Coronella, Cossa, Cristaldi, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grimaldi, Kessler, La Malfa, Lion, Lumia, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Paolo Russo, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Villari, Violante, Vitali, Zacchera, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bolognesi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buttiglione, Ceremigna, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Coronella, Cossa, Cristaldi, de Ghislanzoni Cardoli, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frigato, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi,

Grimaldi, Kessler, La Malfa, Lion, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Oliverio, Palma, Paoletti Tangheroni, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Rivolta, Ruggieri, Paolo Russo, Scarpa Bonazza Buora, Santelli, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Strano, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Villari, Violante, Vitali, Zacchera, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LEZZA: « Modifica all'articolo 235 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di revisore dei conti negli enti locali » (3446);

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nella programmazione televisiva » (3447);

TESTONI: « Disciplina dei compiti e delle funzioni della polizia militare e istituzione del servizio di gendarmeria militare » (3448).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge MIGLIORI: « Modifiche all'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, concernenti la soppressione dei termini per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati » (1145) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buontempo.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Crosetto.

La proposta di legge BOLOGNESI ed altri: « Tutela dei diritti dei bambini nelle comunicazioni radiotelevisive e nell'informazione » (2965) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Adduce.

La proposta di legge DI TEODORO: « Disposizioni in materia di organismi di garanzia collettiva fidi e di strumenti finanziari innovativi » (3063) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fragalà, Massidda, Onnis, Paolone, Ricciuti e Scherini.

La proposta di legge ONNIS ed altri: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette » (3181) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Azzolini, D'Agrò, Galvagno, Lucchese e Scherini.

La proposta di legge GIACOMO VENTURA ed altri: « Istituzione dell'Osservatorio permanente sui beni culturali e ambientali » (3260) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Arrighi, Cardiello, Crimi, Giuseppe Gianni, Iorio, Paolone, Riccio, Romano e Tucci.

La proposta di legge FANFANI: « Sospensione della esecuzione della pena detentiva residua per reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001 » (3386) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Boccia, Carra, Castagnetti, Delbono, Fioroni, Fistarol, Molinari, Monaco, Ruta, Santagata, Stradiotto e Verretti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Titti De Simone, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

TITTI DE SIMONE ed altri: « Disciplina delle unioni civili » (716).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SPINI ed altri: « Disposizioni in materia di ingresso in Italia di studiosi, titolari di borse di studio estere e simili » (3279) *Parere delle Commissioni VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI.*

II Commissione (Giustizia):

TITTI DE SIMONE ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di modificazione del nome o del cognome » (2990) *Parere della I Commissione;*

ONNIS ed altri: « Modifica agli articoli 428 e 443 del codice di procedura penale in materia di partecipazione del difensore nei procedimenti relativi all'impugnazione

della sentenza di non luogo a procedere e nei giudizi di appello » (3158) *Parere della I Commissione*;

LANDOLFI: « Istituzione nel comune di Sessa Aurunca di una sezione distaccata del tribunale di S. Maria Capua Vetere » (3216) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

VII Commissione (Cultura):

MAZZOCCHI ed altri: « Norme in materia di tutela dell'attività di videonoleggio » (3142) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV*.

XI Commissione (Lavoro):

NAN: « Disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori dell'ACNA di Cengio » (3144) *Parere delle Commissioni I, V e XII*.

Trasmissione dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 26 novembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n. 462, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi in alcune zone della Sicilia occidentale, colpite dal sisma del giugno 1981, aggiornata al 31 dicembre 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 2 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione riferita al 31 dicembre 2001, sullo stato di attuazione del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 3 luglio 2002 alla pagina 6, prima colonna, ventiduesima riga, la dicitura « al 31 dicembre 2001 » deve intendersi sostituita dalla seguente: « al 30 giugno 2001 ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N. 251, RECANTE MISURE URGENTI
IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (3381)**

(A.C. 3381 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

CAPO I

**ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI
E DEL TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE**

ARTICOLO 1.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

ARTICOLO 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.

2. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

ARTICOLO 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un posto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.

2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti aggiunti della Corte di cassazione.

3. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

ARTICOLO 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle

sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.

2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all'articolo 2. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di Stato.

3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.

4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche nelle materie comprese nell'articolo 2, comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.

5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile, è competente, nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministrativo regionale.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, CON RIGUARDO ALLE NORME IN TEMA DI MAGISTRATI COLLOCATI FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

ARTICOLO 5.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia è elevato a 62 unità, fino al 30 giugno 2004 ».

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRI-

TERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 6.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma *3-bis* è aggiunto il seguente:

« *3-ter.* In materia penale al giudice di pace è corrisposta una indennità di euro 10,33 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione ».

CAPO IV

MODIFICHE URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,

quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima Corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. I componenti durano in carico un biennio e possono essere riconfermati ».

CAPO V

NORME FINALI

ARTICOLO 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 68.955 per l'anno 2002 ed in euro 827.464 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002/2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

(Previsto dall'articolo 3, comma 1)

TABELLA B DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1993, N. 295,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione	2
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	112
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	642
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8.821
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie ..	200
Totale	10.109

(A.C. 3381 – Sezione 2)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 4:*

Al comma 2, primo periodo, le parole: « centoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « centottanta giorni ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere

collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004 ».

All'articolo 6:

al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f), la parola: « decreto » è sostituita dalla seguente: « ordinanza ».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per

l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni ».

(A.C. 3381 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI REGIONALI E DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ART. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

*** 1. 1.** Bonito.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

*** 1. 2.** Gerardo Bianco.

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

*** 1. 3.** Benedetti Valentini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: e.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 aggiungere le seguenti: e ogni altra norma incompatibile con il presente decreto.

1. 4. Governo.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 140 aggiungere le seguenti: lettere a), b), c), d), f).

2. 3. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.

***2. 1.** Benedetti Valentini, Carrara, Antonio Russo, Antonio Pepe, Filippo Maria Drago, Giulio Conti, Perrotta, Marinello, Misuraca, Crosetto, Mondello, Costa, Porcu, Didonè, Brusco, Riccio.

Al comma 1, sostituire le parole da: che ha sede fino alla fine del comma con le seguenti: territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica la fase dell'istruttoria.

***2. 2.** Olivieri, Rava.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le controversie di cui all'articolo 144 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite al tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.

2. 4. Governo.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: legge 9 agosto 1993, n. 295 con le seguenti legge 5 marzo 1991, n. 71.

Conseguentemente, all'allegato A, sostituire le parole: Tabella B della legge 9 agosto 1993, n. 295 con le seguenti: Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

3. 1. La Commissione.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: trecentosessantacinque.

4. 1. Bonito.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al comma 2 provve-

dono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d'appello provvede per i giudizi di propria competenza.

4. 3. *(nuova formulazione)* Governo.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In caso di mancata riassunzione dei giudizi, le misure cautelari eventualmente accordate perdono efficacia dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. 4. Governo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ; le stesse disposizioni si applicano per i provvedimenti non ancora depositati e per quelli che siano adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 6. Governo.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire le parole: di deposito della sentenza con le seguenti: di comunicazione del deposito del provvedimento adottato.

4. 7. Governo.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: Per i giudizi aggiungere le seguenti: di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli.

4. 8. Governo.

(Approvato)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ; nelle materie di cui all'articolo 2, comma 3-bis, la competenza spetta al

tribunale ordinario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di giurisdizione.

4. 9. Governo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*. — 1. Le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, che riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano della corte di appello di Trento; mentre le controversie di competenza del giudice amministrativo sono instaurate davanti alla sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.

4. 01. Brugger, Zeller, Widmann, Detomas, Collè, Boato.

(Approvato)

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CON RIGUARDO AI CRITERI DI CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ AI GIUDICI DI PACE IN MATERIA PENALE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Bonito.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera f).

6. 2. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera g).

6. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera i).

6. 4. Pisapia.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 8.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono altresì elencati aggiungere le seguenti: con separata evidenza.

8. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 3381 - Sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

risulta meritevole di essere perseguito il fine della ricomposizione della giurisdizione e condivisibile ogni iniziativa che, sempre nel rispetto del dettato costituzionale, tenda conseguentemente al superamento degli organi e delle magistrature speciali;

risulta estranea al sistema giuridico della Repubblica qualsiasi attribuzione di potestà differenziate tra organi giudiziari di pari livello, né è con esso compatibile l'attribuzione di differenti competenze per materia o natura di provvedimenti ad organi giudiziari analoghi in ragione della diversa collocazione o competenza territoriale su qualsiasi parte del Paese,

impegna il Governo

a) ad attivare lo strumento della legge per l'attuazione di qualsiasi istituzione,

trasformazione, soppressione di organi giudiziari, nonché per qualsiasi modifica dell'ordinamento giudiziario;

b) ad assicurare nelle eventuali predisposizioni di norme incidenti sull'ordinamento giudiziario, che ad organi giudiziari di pari livello territorialmente com-

petenti su qualsiasi parte del paese corrisponda la attribuzione di identiche potestà e competenze per materia e natura di provvedimenti.

9/3381/1. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Benedetti Valentini, Perrotta.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative normative per la messa in sicurezza delle strutture ospedaliere nella provincia di Foggia)

DI GIOIA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliero-universitaria « Ospedali riuniti » di Foggia, in data 27 novembre 2002, ha emanato un'ordinanza di sgombero precauzionale per il trasferimento dei pazienti e delle attività di terapia intensiva;

le condizioni statiche della suddetta struttura erano state segnalate, per la loro gravità, dalla precedente delibera del direttore generale del 17 ottobre 2002;

già da tempo sono stati avviati alcuni interventi di manutenzione per il consolidamento e la messa in sicurezza della struttura, che riguardano anche l'ala oggetto dello sgombero precauzionale;

tale situazione di rischio e di allarme risulta aggravata dopo il sisma del 31 ottobre 2002 che ha interessato la provincia di Foggia assieme a quella di Campobasso;

l'azienda ospedaliero-universitaria « Ospedali riuniti » di Foggia è un ospedale di secondo livello per fronteggiare gli interventi di emergenza e tale ruolo è ancor più importante in considerazione dei rischi sismici e dei danni alle popolazioni civili —:

se il Governo non intenda adottare iniziative normative volte ad applicare anche alle aziende ospedaliere localizzate nella provincia di Foggia gli interventi economici già previsti per la messa in sicurezza delle scuole, atteso che la provincia di Foggia è interessata dallo stato di emergenza decretato dal Presidente del Consiglio dei ministri l'8 novembre 2002. (3-01671)

(3 dicembre 2002)

(Sezione 2 – Opuscolo predisposto dai ministri della salute e dell'istruzione per la prevenzione dell'Aids)

LABATE, VIOLANTE, MONTECCHI, INNOCENTI, RUZZANTE, AGOSTINI, BOGI, CALZOLAIO, MAGNOLFI, NICOLA ROSSI, GRILLINI, BATTAGLIA, GRIGNAFFINI, TURCO, ZANOTTI, DI SERIO D'ANTONA, GIACCO, BOLOGNESI, LUCÀ, CAPITELLI, SASSO, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA e TOCCI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

domenica 1° dicembre 2002 è stata la giornata mondiale per la lotta all'*aids*;

l'Unaid (agenzia dell'Onu per la lotta all'*aids*) ha lanciato un vero e proprio grido di allarme in occasione della presentazione del suo rendiconto annuale, in cui si evidenzia che sono quarantadue milioni, tra adulti e bambini, le persone sieropositive e che nel solo 2002 cinque milioni di persone sono state contagiate;

le donne rappresentano il 50 per cento del numero globale dei sieropositivi, determinando così la grande novità del rapporto di quest'anno;

in Italia, il fenomeno *aids*, con gli oltre 50.271 casi segnalati al 30 giugno 2002, continua ad essere un'emergenza, con i 935 nuovi casi notificati al centro operativo *aids*;

le regioni più colpite dall'*aids* sono la Lombardia, la Liguria, il Lazio, l'Emilia Romagna e la Campania; il 71,7 per cento del totale dei casi si concentra nella fascia d'età compresa tra i 25 ed i 39 anni;

il serbatoio di infezione è ancora ampio e si stima che i sieropositivi nel nostro Paese siano tra gli 80 ed i 110 mila casi;

i sistemi di sorveglianza delle nuove diagnosi da infezioni da Hiv, per ora attivi solo in alcune regioni, mostrano che è necessario non abbassare la guardia e rafforzare a livello nazionale i sistemi di sorveglianza delle nuove infezioni da Hiv, senza enfatizzare l'istituzione di registri che aprono problematiche non indifferenti per la tutela della *privacy* dei cittadini.

l'interruzione della precedente fattiva collaborazione tra Commissione nazionale *aids* e Consulta del volontariato per l'*aids* comporta la perdita di sinergie fondamentali per una capillare azione informativa, preventiva e di reinserimento sociale, soprattutto dei sieropositivi, a livello territoriale in tutto il Paese;

recenti notizie di stampa hanno evidenziato che l'opuscolo informativo messo a punto congiuntamente dal ministero della salute e da quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto affermato dai due più eminenti immunologi ed infettivologi del nostro Paese non sia efficace né dal punto di vista della corretta informazione, né dal punto di vista della conoscenza di tutti gli strumenti esistenti in termini preventivi per contrastare l'infezione da Hiv;

ancorché volto ai giovani delle scuole dell'obbligo e superiori, l'opuscolo richiama metodi di prevenzione che nulla hanno a che vedere con ciò che, unanimemente, la scienza sollecita da oltre 20 anni per prevenire l'infezione, e cioè l'uso del profilattico nel caso di rapporti occasionali o a rischio, ma introduce una concezione etica di parte che non si addice alla conoscenza corretta di tutti i mezzi preventivi oggi a disposizione —:

se non ritengano opportuno ritirare l'opuscolo approntato, affinché non si presti ad interpretazioni lesive dello sviluppo armonico della personalità dei giovani e non corrette dal punto di vista informativo e preventivo, e sviluppare, in accordo con la Commissione nazionale dell'*aids* e la Consulta per la lotta all'*aids*, un'azione capillare di informazione e di prevenzione, in particolare modo rivolta alle giovani generazioni. (3-01672)

(3 dicembre 2002)

(Sezione 3 – Iniziative a favore dei medici specializzandi)

VALPIANA. — Al Ministro della salute.
— Per sapere — premesso che:

sessantamila medici specializzandi hanno dichiarato lo stato di agitazione per protestare contro il mancato stanziamento nel disegno di legge finanziaria per il 2003 dei fondi per la stipula dei contratti di formazione-lavoro, previsti dal decreto legislativo n. 368 del 1999 e dalle direttive comunitarie;

il Sottosegretario per la salute, senatore Cesare Cursi, ha dichiarato il 24 ottobre 2002, rispondendo ad un'interrogazione in Commissione affari sociali della Camera dei deputati, che « il ministero della salute lavora per pervenire ad una soluzione che soddisfi le legittime aspettative dei medici in formazione » e che « uno schema di contratto formazione-lavoro è stato trasmesso in data 25 luglio 2002 alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione »;

secondo le stime del ministero dell'economia e delle finanze il maggior onere è di circa 300 milioni di euro e, al fine di trovare idonea copertura, nel documento di programmazione economico-finanziaria era stato inserito uno specifico impegno finalizzato al reperimento dei fondi necessari, ma nel disegno di legge finanziaria in discussione non c'è traccia di risorse da destinare ai contratti di formazione;

il mancato finanziamento farebbe slittare di un altro anno la soluzione del problema;

quella dei medici specializzandi è una categoria di professionisti che lavora per le aziende sanitarie locali senza veder riconosciuto alcun diritto, neanche quello fondamentale di una remunerazione dignitosa, e sulle cui spalle grava gran parte del lavoro ospedaliero —:

quali iniziative concrete intenda intraprendere affinché la situazione dei medici specializzandi possa trovare la necessaria soluzione, con il riconoscimento del loro diritto ad una formazione controllata e di qualità, garantendo, al contempo, un dignitoso contratto di formazione-lavoro. (3-01673)

(3 dicembre 2002)

(Sezione 4 — Misure volte a tutelare le forze dell'ordine)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERA-

TINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 19 marzo 1996 tre agenti del reparto volanti di Milano — di pattuglia in una zona ad alta densità criminale — a seguito di un normale controllo di routine, furono denunciati per furto da un extracomunitario da loro fermato;

i tre agenti sono stati condannati a tre anni di carcere e all'interdizione dai pubblici uffici, nonostante la richiesta di assoluzione del pubblico ministero perché il fatto non sussisteva;

a seguito di questa condanna, le forze dell'ordine di tutta Italia hanno manifestato sdegno e costernazione nei confronti di un'accusa ritenuta ingiusta, in quanto fondata esclusivamente sulla dichiarazione del solo «fermato», senza il supporto di prove testimoniali o di altro genere, e nonostante la parola contraria dei tre agenti coinvolti;

gli agenti coinvolti hanno sempre goduto di chiara e specchiata reputazione: solo qualche settimana prima di questo episodio, per esempio, avevano trovato e restituito una valigetta contenente 110 milioni di vecchie lire in contanti; pochi giorni dopo la denuncia, il capopattuglia, già peraltro pluridecorato, ha salvato un extracomunitario che stava affogando nei Navigli;

le forze dell'ordine hanno protestato pubblicamente avanzando richiesta di legittima tutela nei loro confronti, ad esempio dichiarando di voler sorvegliare il territorio solo con il supporto di più

pattuglie che svolgano un ruolo di « controllo » sull'operato dei colleghi, al fine di non incorrere in situazioni simili —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per rispondere alle esigenze di tutela sottolineate dai tutori dell'ordine e in concreto quali misure intenda adottare per evitare che episodi che possono essere percepiti come una delegittimazione dei tutori dell'ordine, siano essi carabinieri o agenti di polizia, si traducano in un vantaggio psicologico, e non solo, per la criminalità italiana e straniera. (3-01674)

(3 dicembre 2002)

(Sezione 5 – Facilitazioni per gli adempimenti fiscali delle famiglie e delle imprese localizzate nei comuni del nord Italia colpiti dai recenti eventi alluvionali)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, BRICOLO, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAROLO, PAGLIARINI, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il maltempo che ha interessato in queste settimane il nostro Paese, con particolare riferimento agli eventi alluvionali che hanno colpito molte province del Nord Italia, ha creato allagamenti, frane, smottamenti ed ha provocato l'interruzione di importanti vie di comunicazione, con una quantità rilevantissima di danni economici alle strutture pubbliche, alle abitazioni private e agli impianti produttivi —:

se, in relazione alle particolari difficoltà logistiche ed economiche che gli avvenimenti in premessa hanno causato, il Governo non intenda adottare iniziative

normative volte ad introdurre facilitazioni negli adempimenti degli obblighi fiscali in favore:

a) delle famiglie residenti nei comuni particolarmente colpiti, come risulta dagli elenchi in possesso del ministero dell'interno, spostando di tre mesi il saldo e l'anticipo Irpef;

b) delle aziende localizzate nelle province colpite, spostando di tre mesi il pagamento dell'Iva relativa ai mesi di novembre e dicembre 2002 e dei contributi relativi allo stesso periodo. (3-01675)

(3 dicembre 2002)

(Sezione 6 – Misure per rilanciare le attività produttive del Mezzogiorno)

LETTIERI, LOIERO, CARDINALE, BOCCIA, MARINI, MOLINARI, IANNUZZI e RUTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il sistema di crediti di imposta a favore degli investimenti previsto dalla legge 388 del 2000 si è dimostrato efficace e semplice nei suoi automatismi applicativi;

purtroppo, però, recenti provvedimenti hanno bloccato queste misure, mettendo a rischio gli investimenti avviati o decisi dagli imprenditori;

gli imprenditori meridionali e le loro associazioni di categoria sono fortemente allarmati per la situazione economica del Mezzogiorno, aggravata ora dalla crisi della Fiat —:

quali siano i dati relativi all'applicazione dell'articolo 8 della legge 388 del 2000 (« Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate ») e quali misure intenda adottare il Governo per rilanciare le attività produttive del Mezzogiorno. (3-01676)

(3 dicembre 2002)

(Sezione 7 – Revoca del bonus fiscale disposto in favore dei soggetti cosiddetti « incapienti »)

VOLONTÈ, GIUSEPPE DRAGO, MONGIELLO e PERETTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la tabella A (ministero dell'economia e delle finanze) della legge 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria per il 2002) ha disposto il finanziamento di 25 milioni di euro per il triennio 2002-2004 in favore dei cosiddetti « incapienti », di quei soggetti, cioè, che non sono in grado di poter utilizzare le maggiori detrazioni fiscali avendo redditi talmente bassi da non essere soggetti a tassazione;

tali soggetti non sono, peraltro, in grado di ottenere nemmeno il rimborso delle spese per l'assistenza sanitaria o per le medicine non gratuite;

secondo le principali organizzazioni sindacali è stato recentemente revocato a circa un milione e duecentomila pensionati il *bonus* fiscale di 150 euro stabilito, a titolo di risarcimento, in favore di questi soggetti —:

se tali notizie corrispondano al vero ed in tal caso quali siano le ragioni che abbiano motivato tale decisione e se non ritenga che debba essere ripristinato il *bonus* fiscale, oggetto di interventi anche da parte del gruppo parlamentare dell'Udc (Ccd-Cdu), che costituisce una misura di giustizia sociale in favore dei soggetti appartenenti alle fasce di reddito più deboli e per la cui copertura finanziaria era stato previsto un apposito fondo dalla legge finanziaria per il 2002. (3-01677)

(3 dicembre 2002)

(Sezione 8 – Possibili effetti inflazionistici connessi ad iniziative dell'Enel)

BLASI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi mesi la società Enel Distribuzione ha dato inizio alla sostituzione dei vecchi contatori con altri di nuova generazione in grado di fornire agli utenti servizi aggiuntivi;

molte famiglie italiane lamentano una notevole differenza di potenza tra i vecchi ed i nuovi apparecchi, essendo i precedenti tarati a 3 *chilowatt* ed i nuovi a 1,5-2 *chilowatt*, con una conseguente interruzione di erogazione di energia ogni qualvolta funzionano contemporaneamente pochi elettrodomestici, cosa che prima non accadeva e che crea notevoli inconvenienti e disagi agli utenti;

innanzi alle obiezioni degli utenti, l'Enel consiglia generalmente di produrre una richiesta di aumento a 4,5 *chilowatt* di potenza del contatore, che comporta un costo aggiuntivo di 207 euro, oltre ad una tassa bimestrale di 80 euro contro i 4 attuali;

da ciò deriverà un aumento delle bollette con prevedibili effetti inflazionistici —:

se, ferme restando le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, tali effetti inflazionistici possano essere quantificati e quale possa esserne l'entità. (3-01678)

(3 dicembre 2002)

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Recupero delle salme dei marinai del sottomarino Medusa)**A)**

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giornale croato *Jutarni List* ha dato notizia del ritrovamento, da parte di un subacqueo di una squadra al servizio del ministero della cultura di Croazia, dei resti del sottomarino Medusa che, con a bordo 7 ufficiali, 8 sottufficiali e 43 marinai, venne affondato dai siluri del sottomarino inglese *Thorn* alle ore 14,10 del 30 gennaio 1942;

il sommergibile è stato localizzato al largo di Capo Promotore, punta istriana nelle acque di Pola, ad un miglio circa dallo scoglio *Porer* —:

se non si ritenga di dover valutare la possibilità di recuperare le salme dei marinai caduti per restituirle, con gli onori militari che meritano, alle famiglie. (3-00941)

(9 maggio 2002)

(Sezione 2 – Iniziative del Governo per la difesa da eventuali attacchi terroristici di natura batteriologica)**B)**

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FATUZZO e CORONELLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dopo i tragici avvenimenti dell'11 settembre 2001 i Paesi occidentali sono im-

pegnati ad affrontare l'emergenza terroristica, soprattutto in ragione della necessità di offrire il massimo di protezione e di tutela possibili alle popolazioni civili;

in particolare, si è diffuso il timore di subire attacchi bioterroristici;

in realtà, tutti i Paesi occidentali, eccezion fatta, forse, per gli Stati Uniti d'America, scontano la mancanza di approfondite conoscenze e di adeguata organizzazione per la deprecata eventualità di dover gestire aggressioni terroristiche di natura batteriologica;

Walter Pasini, referente in Italia dell'Organizzazione mondiale della sanità per la medicina internazionale, ha dichiarato al quotidiano *Il Sole-24 Ore* di mercoledì 26 giugno 2002, alla pagina 5, quanto segue: «I medici italiani ed europei non sono attrezzati per riconoscere malattie scomparse da tempo, come la peste e il vaiolo, che potrebbero essere diffuse dai terroristi. Per questo è necessario un grande sforzo a livello nazionale e internazionale per garantire la diagnosi precoce e l'isolamento dei soggetti eventualmente colpiti. Altrimenti i rischi sono altissimi: un'epidemia di vaiolo non arginata per tempo potrebbe decimare la popolazione mondiale»;

nel piano organizzativo, poi, Walter Pasini ha svolto la seguente significativa riflessione: «Da noi è ancora carente il coordinamento tra le diverse autorità coinvolte: protezione civile, esercito e strutture sanitarie devono, invece, essere pronte ad agire in sintonia per contenere immediatamente gli effetti di un eventuale attacco» —:

se ritenga condivisibile la preoccupante diagnosi della situazione espressa da

Walter Pasini in relazione allo stato di relativa impreparazione in cui versano gli Stati occidentali per l'ipotesi di attacco terroristico di natura batteriologica;

in caso affermativo, quali siano le iniziative del Governo, di concerto con gli altri Stati europei, per attrezzare adeguatamente il nostro Paese per le ipotesi citate;

quale sia il livello di interazione fra protezione civile, esercito e strutture sanitarie per l'ipotesi di attacchi terroristici batteriologici;

se non ritenga, di concerto con il Ministro della salute, di incaricare le industrie farmaceutiche di produrre vaccini di nuova generazione, considerato che quelli usati fino a 20 anni or sono oggi difficilmente sono utilizzabili. (3-01158)

(27 giugno 2002)

(Sezione 3 – Impiego del personale dell'Arma dei carabinieri per la notifica degli atti giudiziari)

C)

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

in un territorio ad alta densità mafiosa come quello della Calabria, in modo particolare nelle province di Catanzaro e Cosenza, i tribunali e le procure della Repubblica conferiscono il compito di notificare gli atti giudiziari al personale dell'Arma dei carabinieri;

il personale dell'Arma è costretto giornalmente a distogliere dalle quattro alle cinque unità, al fine di soddisfare le suddette richieste;

le incombenze di cui sopra non solo riguardano notifiche non urgenti, ma anche documenti che spesso devono essere notificati a soggetti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede il personale dell'Arma impegnato dalla procura;

i nuclei operativi (non solo le stazioni dei carabinieri) sono nella materiale impossibilità di richiedere ulteriore personale da impiegare a titolo di rinforzo per l'ingente mole di lavoro investigativo;

in questa regione, l'Arma dei carabinieri, già sott'organico, non riesce a sopprimere né ai normali servizi d'istituto (perlustrativi, di ordine pubblico, servizi notturni ed altri), né a quelli che richiedono un costante impiego fisico-temporale per le investigazioni, molto spesso di competenza della direzione distrettuale antimafia;

ogni organo giudiziario dispone di un ufficio appositamente istituito, preposto alla notifica degli atti giudiziari e composto da ufficiali giudiziari, che vengono retribuiti proprio per svolgere una funzione che, invece, continua a ricadere sull'organico dell'Arma —:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di far rispettare il dovere professionale che gli organi giudiziari hanno di provvedere alla notifica degli atti giudiziari attraverso uffici specificamente istituiti e pagati. (3-01161)

(27 giugno 2002)

(Sezione 4 – Presenza nella stazione di Foggia di vagoni ferroviari contenenti rifiuti ospedalieri)

D)

PIGLIONICA, ABBONDANZIERI, BANDOLI, BONITO, GASPERONI, LUONGO, RAFFAELLA MARIANI, MAURANDI, MAZZARELLO, NANNICINI, NIGRA, NICOLA ROSSI, VIANELLO, VIGNI, ZUNINO, ADDUCE, CALDAROLA, CHIANALE, GALEAZZI, GRILLINI, MARONE, MARTELLA, OLIVERIO, OTTONE, PISA, QUARTIANI, RAVA, ROSSIELLO e ROTUNDO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a seguito di determinazioni della regione Basilicata è stata bloccata la possi-

bilità per l'inceneritore di Melfi gruppo Fiat di smaltire rifiuti pericolosi provenienti da fuori regione;

a tali decisioni è seguita una serie di ricorsi alla giustizia amministrativa, tuttora in attesa di definizione;

un numero imprecisato di vagoni, circa 30, dopo aver vagato per l'Italia, dal mese di luglio 2001 sono fermi presso le stazioni di Foggia e Falconara;

la natura dei rifiuti in questione (farmaci, rifiuti ospedalieri) e il particolare momento climatico comportano un rischio altissimo per l'igiene pubblica e per l'ambiente;

vi è la necessità di contrastare il reale rischio che il territorio pugliese venga individuato quale immensa pattumiera a disposizione dell'intero territorio nazionale —

quali iniziative siano state poste in essere per rimuovere questa situazione di rischio. (3-00105)

(17 luglio 2001)

SEDIOLI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute.* — Per sapere — premesso che:

la magistratura di Foggia e la procura della Repubblica di Melfi hanno aperto un'inchiesta sul carico di rifiuti speciali farmaceutici e ospedalieri contenuti in 22 vagoni fermi alla stazione di Foggia, determinando un grave allarme per la salute pubblica, specialmente in un periodo climatico di alte temperature;

vagoni con rifiuti speciali sarebbero tuttora fermi da tempo nelle stazioni di Bologna, di Forlì e in altre città italiane, come emerso da notizie di stampa nei maggiori quotidiani italiani;

non è ancora certa la provenienza dei rifiuti e neppure la loro destinazione finale, come non è certo chi li abbia spediti;

il ripetersi di abusi per lo smaltimento di rifiuti speciali, la scoperta di

discariche abusive, i frequenti e dolosi incendi di cumuli di rifiuti pericolosi, ha determinato preoccupazioni per la salute e la difesa ambientale —

come intendano intervenire sui fatti di Foggia, di Bologna, di Forlì e se intendano assumere iniziative volte a impedire che si verifichino in futuro fatti di tale gravità per la salute pubblica.

(3-00117)

(24 luglio 2001)

(Sezione 5 — Riforma della gestione dei servizi pubblici locali con particolare riferimento alle risorse idriche)

E)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche ha presentato al Parlamento, nel mese di settembre 2001, la relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, nel rispetto della previsione degli articoli 22 e 23 della legge di riforma del servizio n. 36 del 1994;

la relazione è, per certi versi, decisamente allarmante, atteso che emerge chiaramente che l'espansione dell'economia del settore dei servizi idrici è decisamente più lenta di quanto, in effetti, ci si attendeva;

sembra che non si riesca a superare la maggiore difficoltà (peraltro conosciuta e considerata nelle previsioni) costituita dalla forte frammentazione delle gestioni;

le gestioni dirette da parte dei comuni rappresentano ancora la modalità gestionale numericamente più diffusa, soprattutto nel settore fognario, mentre le gestioni pubbliche industriali sono più numerose nei servizi di acquedotto e depurazione;

lo spazio ricoperto dai privati appare piuttosto limitato e pare essere riservato al solo settore della depurazione;

secondo lo studio Irs, che deriva dall'elaborazione dei dati presenti nei conti consuntivi dei comuni e dei dati ricavati da Federgasacqua e Confservizi-Cispel, le gestioni dirette in economia servono circa il 50 per cento della popolazione italiana, percepiscono più del 38 per cento dei proventi e danno occupazione al 56,5 per cento degli addetti;

i privati servono soltanto l'8 per cento della popolazione, percepiscono il 9,2 per cento dei proventi ed occupano il 10,2 per cento degli addetti;

dai dati ricavabili dalla relazione, si riscontra, peraltro, almeno una nota positiva rappresentata del forte e significativo recupero della capacità di coprire i costi, che ha portato sostanzialmente al dimezzamento delle passività;

il fatturato complessivo dell'industria dei servizi idrici, in Italia, ha toccato nel 1996 la ragguardevolissima somma di 6.400 miliardi di vecchie lire, a fronte di un volume di acqua erogata di 6.000 milioni di metri cubi;

nel periodo compreso tra il 1994 ed il 1996, il valore complessivo del mercato dei servizi idrici è cresciuto del 3,4 per cento, con punte elevate per i settori più dinamici (fognario 12,7 per cento, depurazione 9,7 per cento) e con dati significativi e preoccupanti in altri segmenti (il settore acquedotto si è mantenuto assolutamente stabile);

gli investimenti in opere infrastrutturali si sono pericolosamente contratti, fra il 1985 ed il 1996, di oltre due terzi;

l'assetto complessivo del mercato italiano in questo settore è in lenta trasformazione, nel senso che molte aziende speciali, comunali e sovracomunali, così come molte gestioni comunali in economia, si stanno trasformando in società per azioni, mentre appare tonico ed in crescita il processo di conclusione di alleanze e di

accordi societari che dovrebbero portare gli operatori esistenti ad una dimensione più utilmente gestibile, se non all'auspicabile nascita di nuovi soggetti imprenditoriali più forti ed organizzati;

le aggregazioni in corso, se da una parte produrranno l'effetto della diminuzione del numero degli operatori, dall'altra porteranno ad un aumento dei concorrenti nelle procedure di gara, incrementando in tal modo positivamente la pressione concorrenziale;

vi è, peraltro, un forte ostacolo a tale positivo processo, derivante dalla limitazione al principio di extraterritorialità, che, attraverso varie sentenze di tribunali amministrativi regionali, vincola le società di proprietà di enti locali ad operare esclusivamente nel proprio territorio, precludendo ad esse la partecipazione a procedure di gara per l'assegnazione in concessione a terzi dei servizi pubblici;

il Parlamento, nel corso della XIII legislatura, aveva avviato l'esame di un disegno di riforma della gestione dei servizi pubblici locali (atto Senato 4014 e atto Camera 7042), riservando particolare attenzione alla definizione delle regole che presiedono alla scelta della forma di gestione e alle modalità di affidamento del servizio da parte dei comuni titolari, nonché alla riaffermazione del principio di separazione dell'attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione e dell'obbligo della gara per l'affidamento del servizio;

la questione è di grande rilevanza sia per gli effetti che riverbera sulla popolazione civile del nostro Paese, sia per le dimensioni economico-finanziarie del settore delle risorse idriche, sia per l'ammmodernamento dei vari settori e sia, infine, per una corretta politica dell'ambiente nell'ambito della risorsa naturale più importante, costituita certamente dalle acque;

il Governo deve necessariamente ed urgentemente predisporre un'organica ed adeguatamente finanziata proposta di ri-

forma, tenendo conto del fatto che si tratta di avviare una delle più grandi riforme infrastrutturali del Paese —:

quali siano gli intendimenti ed i programmi del Governo in materia di riforma della gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento alle risorse idriche, alla luce delle non confortanti conclusioni che si ricavano dalla relazione annuale sullo stato dei servizi idrici del 2001, e con particolare riferimento alla contrazione degli investimenti, ai difetti di pianificazione nell'ambito sovracomunale e ai ritardi nella realizzazione delle opere per l'adeguamento della rete. (3-00401)

(12 novembre 2001)

(Sezione 6 – Promozione di un progetto di tutela nazionale del territorio carsico)

F)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

un vastissimo territorio tra l'Italia e la Slovenia dalle straordinarie caratteristiche geologiche attende da decenni un'adeguata protezione nazionale ed internazionale: il Carso;

il Carso in Europa è un ambiente assolutamente unico e da lungo tempo se ne sollecita un'adeguata e strutturale protezione, mentre, al contrario, si deve registrare un avvilente inquinamento ambientale;

l'altipiano carsico, anziché essere valorizzato — come meriterebbe — per le sue doline ed i suoi inghiottitoi, è stato purtroppo utilizzato, in passato, come una vera e propria discarica naturale, capace di ospitare rifiuti di ogni genere, carcasse di animali, residui bellici degli ultimi due conflitti mondiali, ivi compresi materiali esplosivi;

è intuibile che una tale massa di rifiuti di ogni genere non può che avere seriamente intaccato il sottosuolo, stante la particolare natura geologica del terreno;

il Carso triestino, ad esempio, accusa la scomparsa di oltre trecento grotte, adibite, appunto, a discariche, alcune delle quali utilizzate per lo scarico di oli esausti e di altri prodotti petroliferi, che, a loro volta, hanno creato mefitici laghetti di nafta, mentre le stalattiti e le stalagmiti risultano ricoperte di catrame e bitume;

anche le opere pubbliche, realizzate in modo sconsiderato, hanno contribuito a rovinare il paesaggio, cosicché le autostrade ed i relativi svincoli hanno compromesso aree di grande rilievo, ostruendo, ad esempio, l'accesso alla « grotta dei ciclamini »;

lo stesso progetto di valorizzazione della baia di Sistiana in realtà minaccia la sopravvivenza di ben otto grotte, tra cui quella « delle candele »;

onde evitare la perpetuazione dello scempio, appare necessario pensare ad una seria ed organica tutela a livello nazionale e, auspicabilmente, a livello internazionale;

sul piano nazionale, dopo i primi progetti di tutela, risalenti alla seconda metà degli anni sessanta, per iniziativa dei botanici triestini Renato Mezzana e Livio Poldini, si è passati alla cosiddetta « legge Belci » del 1971, che, peraltro, se da una parte istituiva alcune riserve, dall'altra ne demandava la gestione ad una successiva legge regionale, che non ha mai visto la luce;

anche la successiva legge regionale del 1966, che ha istituito cinque riserve sul Carso (quattro su quello triestino, Val Rosandra, Monte Rosario, Monte Lanaro e Falesie di Duino, ed una su quello goriziano, il Lago di Doberdò) ed un parco intercomunale, che avrebbe dovuto creare una continuità fra le riserve regionali, non si dimostrava alla prova dei fatti particolarmente efficace, sicché delle cinque riserve soltanto due (Doberdò e Val Rosan-

dra) hanno piani di conservazione e sviluppo, che avrebbero dovuto ricevere aggiornamenti in base alla legge regionale n. 42 del 1996;

la Val Rosandra, dopo numerosi anni di vero e proprio abbandono, ha riaperto da poco tempo un centro visite a Bagnoli della Rosandra, ma non è stata oggetto di alcun intervento di ripristino naturalistico;

a Doberdò, con i fondi del progetto *Life*, è in corso di realizzazione un centro di informazioni, mentre il parco intercomunale in realtà non è mai decollato;

sul piano internazionale, il censimento *Habitat* ha localizzato « siti di importanza comunitaria » e di « importanza nazionale », anche in aree al di fuori di quelle già previste negli strumenti di tutela;

malgrado ciò, uno solo di questi siti, i Laghetti delle Noghere, è diventato « biotopo regionale », soprattutto grazie al continuo e forte interessamento di Legambiente di Trieste;

è ragionevole ipotizzare un parco internazionale con la Slovenia — che, dal canto suo, ha realizzato il parco regionale di San Canziano a ridosso del confine — anche se occorre studiare la possibilità di superare il problema dell'entrata della Slovenia nell'Unione europea;

l'istituzione di un'area protetta garantirebbe la tutela del territorio, delle sue valenze storiche, ambientali e culturali e consentirebbe un'efficace sinergia per la valorizzazione delle risorse territoriali, a cominciare dai prodotti tipici locali vitivinicoli e dal famoso miele prodotto dall'ape del Carso, ibrido fra l'ape mediterranea e quella centro-europea;

sarebbero altresì valorizzati i prodotti zootecnici, con il sostegno agli allevamenti di caprini e di ovini, che contribuiscono alla conservazione della landa carsica, ambiente assai pregiato sotto il profilo della vegetazione, attualmente minacciato in maniera pericolosa dall'espansione della boscaglia e del pino nero;

contemporaneamente, troverebbero sbocco concreto interessanti esperienze sostenute dall'università di Trieste per il reinserimento della pecora cartolina;

infine, l'attività turistica ottimizzerebbe lo sfruttamento delle tipiche « osmizze », case di contadini, ove, per limitati periodi dell'anno, si beve il vino e si mangiano i salumi ed i formaggi di casa;

il problema più importante, peraltro, dal punto di vista naturalistico è quello delle grotte carsiche, che si contano in più di mille soltanto sul Carso triestino e che sono meritevoli di attenzione, di valorizzazione, di tutela e di conseguente oculata gestione —:

se non ritenga di dover prendere in considerazione l'intero territorio carsico per promuovere un progetto di tutela nazionale e, se possibile, internazionale, al fine di preservare dallo scempio un'area che rappresenta certamente, in Europa, un *unicum* di cui il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio deve prendere atto assumendo le iniziative ed i provvedimenti ritenuti idonei per salvaguardare l'area e le sue caratteristiche naturali, concertando, con il ministero delle politiche agricole e forestali, un piano di sviluppo sostenibile ed eco-compatibile che incentivi la valorizzazione dei prodotti tipici locali. (3-01260)

(23 luglio 2002)

(Sezione 7 — Lavori di ripristino dell'arenile sul lungomare Poetto di Cagliari)

G)

CABRAS e MAURANDI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

a Cagliari nel lungomare Poetto sono in corso lavori di ripristino dell'arenile lungo la fascia demaniale;

i lavori sono realizzati sotto la responsabilità dell'amministrazione provinciale di Cagliari;

le modalità di esecuzione hanno destato gravi preoccupazioni nell'opinione pubblica per l'impatto ambientale, con ampio risalto negli organi di informazione locale di numerose e pubbliche proteste da parte di associazioni di tutela, tecnici del settore e docenti universitari esperti in problematiche ambientali —:

se gli organi tecnici dei ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali abbiano valutato in sede di progetto l'impatto ambientale sia dei lavori che delle modalità di attuazione degli stessi (attualmente la li-

nea della battigia risulta spostata verso il mare rispetto al limite precedente di oltre 65 metri);

se ogni precauzione in sede di esame delle opere previste sia stata adottata per evitare danni irreparabili ad un ecosistema marino fra i più originali e pregiati dell'intero bacino del Mediterraneo;

quali iniziative si intendano assumere per salvaguardare uno dei monumenti ambientali più importanti del Paese, senza escludere l'immediata sospensione delle attività in corso e l'immediato ripristino delle condizioni preesistenti ai lavori. (3-00856)

(9 aprile 2002)

DISEGNO DI LEGGE: NORME SULLO STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (2480) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI; TONINO LODDO ED ALTRI; ANGELA NAPOLI; LUMIA; LANDOLFI; CORONELLA E MESSA; DI TEODORO ED ALTRI; LUIGI PEPE; ANTONIO BARBIERI (561-580-737-909-1433-1487-1493-1908-1972)

(A.C. 2480 ed abb. — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 2480 ed abb. — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

premessi che, all'articolo 6, comma 3, secondo periodo, potrebbe risultare opportuno precisare che i decreti ivi indicati debbono essere elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della legge n. 468 del 1978 con specifica e separata evidenza;

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.3 Alfonso Gianni, 1.9 Guerzoni, 1.2 Alfonso Gianni, 1.8 Grignaffini, 1.4 Alfonso Gianni, 1.10 Nigra, 1.6 Zeller, 1.7 Martella, 2.1 Alfonso Gianni, 2.2 Martella, 5.1 Alfonso Gianni, 5.7 Grignaffini, 5.2 e 5.5 Lumia e 6.1 Martella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2480 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2480 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Ruoli degli insegnanti
di religione cattolica).*

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale ita-

liana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.

2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato « testo unico », e dalla contrattazione collettiva.

3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Ruoli degli insegnanti di religione cattolica).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n. 121, e dall'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, resa esecutiva con il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive mo-

dificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro con le seguenti: 15.003.918 euro per l'anno 2003 e 45.009.053 euro.

1. 7. Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni, Motta.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli insegnanti di religione cattolica nominati annualmente in base alle indicazioni delle competenti autorità diocesane, secondo quanto stabilito dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, si applica il trattamento economico e di carriera previsto nel contratto nazionale per gli insegnanti a tempo indeterminato in servizio nel corrispondente ordine scolastico.

1. 1. Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli di cui al comma 1 con le seguenti: nominati ai sensi della legislazione vigente.

* **1. 2.** Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 2, sostituire le parole: inseriti nei ruoli di cui al comma 1 con le seguenti: nominati ai sensi della legislazione vigente.

* **1. 8.** Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni, Motta.

Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico previsti aggiungere le seguenti: per gli insegnanti a tempo indeterminato.

**** 1. 3.** Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Al comma 2, dopo le parole: trattamento economico previsti aggiungere le seguenti: per gli insegnanti a tempo indeterminato.

**** 1. 9.** Guerzoni, Sasso, Grignaffini, Martella, Nigra, Motta.

Sopprimere il comma 3.

*** 1. 4.** Alfonso Gianni, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 3.

*** 1. 10.** Nigra, Sasso, Grignaffini, Guerzoni, Martella, Motta.

Al comma 3, sostituire le parole: e nella scuola elementare con le seguenti: , nella scuola elementare e nella scuola secondaria.

1. 5. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le commissioni degli esami di licenza della scuola secondaria di primo grado e dell'esame di Stato finale della scuola secondaria di secondo grado sono formate dai docenti di classe. Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno, l'insegnante di seconda lingua e l'insegnante di religione per gli alunni non esonerati dal relativo insegnamento.

1. 6. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

(A.C. 2480 ed abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2480 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti.

2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Alfonso Gianni, Titti De Simone, Cima.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Martella, Sasso, Grignaffini, Nigra, Guerzoni, Motta.

(A.C. 2480 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2480 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Accesso ai ruoli).

1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei con-

corsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.

3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.

4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.

5. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le norme dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi.

7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare

all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.

8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, e del punto 2.5 dell'Intesa resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.

10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Accesso ai ruoli).

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Alfonso Gianni, Titti De Simone, Cima.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. Le autorità ecclesiastiche responsabili del reclutamento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 1, vi provvedono attraverso un procedimento concorsuale per soli titoli.

- 3. 2.** Grignaffini, Martella, Sasso, Nigra, Guerzoni, Motta.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale stabiliti al punto 4 dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 1, unitamente a un diploma di laurea valido per l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.

- 3. 3.** Cordoni, Capitelli, Sasso, Innocenti, Gasperoni, Trupia, Motta.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le Commissioni compilano la graduatoria di coloro che hanno superato il concorso; la graduatoria è approvata dal dirigente regionale che ha curato lo svolgimento del concorso ».

- 3. 4.** Gasperoni, Cordoni, Sasso, Capitelli, Innocenti, Trupia, Motta.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché il punteggio conseguito nelle prove di concorso.

- 3. 7.** Duilio, Delbono, Squeglia, Molinari.

Al comma 9, sostituire le parole: si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva con le seguenti: rientri nelle fattispecie.

3. 5. Cordoni, Capitelli, Sasso, Gasperoni, Innocenti, Trupia, Motta.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali insegnanti devono essere scelti dalla graduatoria degli idonei non vincitori di concorso.

3. 6. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Capitelli, Sasso, Nigra, Innocenti, Trupia, Motta.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

